

MINISTERO DEI
E DELL'AVIAZIONE CIVILE
FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SANITARIO

Roma, 1° Luglio 1970

San.12/ 26526 /11/3/PG.1

Oggetto:

Attività del Medico di
Impianto.

ISPETTORATI SANITARI	<u>T U T T I</u>
MEDICI DI IMPIANTO	<u>T U T T I</u>
SERVIZIO PERSONALE	<u>S E D E</u>
SERVIZIO AFFARI GENERALI	<u>S E D E</u>
SERVIZIO MOVIMENTO	<u>S E D E</u>
SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI	<u>S E D E</u>
SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE	<u>FIRENZE</u>

Le riunioni tenute recentemente presso questa Sede, a cui hanno partecipato congiuntamente sanitari del Servizio, degli Ispettorati ed i medici di Impianto, sono state oltremodo proficue per l'importanza e l'attualità dei temi svolti nelle relazioni, per la vivacità del dibattito, per una migliore precisazione dei compiti del medico di fabbrica che, in attesa di poter redigere una pubblicazione comprensiva di tutte le esperienze sin qui maturate, possono essere così sinteticamente elencati:

- conoscenza precipua delle singole lavorazioni (con analisi dei nuovi prodotti per l'industria immessi in commercio quali potenziali noxe-patogene), studio delle occasioni di lavoro e dei fattori ambientali o tecnologici che possano esporre il lavoratore a disagio, intossicazioni o pericoli);
- visite di ammissione del personale per giudicare la specifica idoneità a determinate lavorazioni (visite di ammissione) e controllo periodico dei lavoratori in osservanza alla legislazione

sanitaria e del lavoro (visite periodiche); si allega all'uo^po un elenco delle indagini di laboratorio e cliniche da eseguirsi nelle visite di assunzione (ammissione) e periodiche nell'ambito della prevenzione delle tecnopatie negli impianti F.S.;

- controllo dello stato di salute degli operai rientrati nell'impianto dopo prolungati periodi di assenza per malattie o infortunio; l'esito di questo può comportare la necessità di adibire l'operaio a mansioni diverse da quelle precedentemente disimpegnate;

- accertamenti sanitari saltuari: s'intendono quelle visite che, in aggiunta a quelle periodiche previste per legge, mirano a controllare il grado di adattamento dell'operaio alla situazione lavorativa in cui è stato immesso.

Essi rappresentano, innanzi tutto, il mezzo di validazione dei giudizi espressi nelle visite precedentemente praticate, e sono indispensabili sia nei casi in cui la lavorazione richieda un adattamento più difficoltoso, per la gravità o ritmo di lavoro o per condizioni microclimatiche sfavorevoli, sia nei casi in cui si presupponga una minore resistenza dell'organismo per età, sesso o per condizioni fisiche comportanti un impiego con limitazione.

Al di fuori di questi casi di assoluta necessità, tali visite sono altresì utilissime a validare il giudizio di pericolosità del reparto di impiego, o addirittura a valutare la possibile interferenza dei fattori extra-lavorativi, quando si riscontrino sintomi di fatica non rapportabili all'entità del lavoro.

- controllo sistematico delle condizioni igieniche degli ambienti di lavoro e degli ambienti annessi (dormitori, mense, spogliatoi ecc.) anche mediante rilevazioni e determinazioni strumentali periodiche per accettare la concentrazione dei gas, vapori,

fumi e polveri, la temperatura, l'umidità, la ventilazione, la rumorosità, la luminosità ecc.; a tale scopo saranno inviati, quanto prima, ai medici di impianto le apparecchiature di base da utilizzarsi per le rispettive determinazioni;

- collaborazione con i responsabili della sicurezza per la scelta dei mezzi di protezione collettivi e personali; vigilanza sull'efficienza e sul corretto uso dei suddetti mezzi di protezione;
- partecipazione all'organizzazione ed all'addestramento delle squadre dei soccorritori;
- partecipazione obbligatoria ai Comitati di Sicurezza degli impianti cui è addetto il medico di impianto;
- segnalazione all'assistente sanitaria dei casi bisognevoli di particolare assistenza socio-psicologica;
- compilazione ed aggiornamento dei libretti sanitari del personale e delle schede sanitarie (queste saranno inviate ai medici di impianto con i relativi schedari).

Il Medico di Impianto deve tener conto, nello svolgimento della sua attività, di tutte le norme emanate in materia di medicina del lavoro dai Ministeri competenti.

Il medico di Impianto che, in assenza sul posto del medico addetto, presta il pronto soccorso per malore o per infarto, non ha l'obbligo delle successive cure e certificazioni che restano di pertinenza del medico di riparto; il pronto soccorso è pertanto un'attività occasionale per il medico di Impianto.

Stabiliti i compiti da svolgere questa Sede, come già è stato fatto presente in seno alle riunioni, intende che ogni medico di Impianto rediga relazioni quadriennali (il primo qua

dri mestre si intende a decorrere dal 1° luglio 1970) da inviare al Servizio Sanitario e all'Ispettorato Sanitario competente; tali relazioni devono vertere sui seguenti argomenti:

- numero ed esito delle visite di ammissione e periodiche eseguite per la prevenzione delle tecnopatie;
- numero ed esito delle visite eseguite al rientro del personale nell'Impianto dopo prolungato periodo di assenza per malattia o infortunio;
- numero ed esito delle visite eseguite per controllo o per richiesta dell'interessato o per richiesta del competente Impianto, nell'ambito della medicina preventiva;
- notizie sulle condizioni igieniche degli impianti in generale e dei posti di lavoro in particolare con riferimento a soluzioni prospettate;)
-
- relazione sui Comitati di Sicurezza con una sintesi degli argomenti discussi e dei risultati concreti a cui si è concordemente addivenuti;
- notizie sull'andamento della situazione infortunistica dello Impianto;
- studio analitico, di eventuali problemi di ordine sanitario, nell'ambito degli Impianti che pur se non risolubili in loco per la loro complessità, meritano di essere prospettati in tutta la loro interezza agli Ispettorati ed al Servizio Sanitario in modo che possano essere portati alla dirigenza dell'Azienda al fine di una sempre migliore tutela delle condizioni psico-somatiche dei lavoratori.